REGOLAMENTO (CE) N. 2701/1999 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio [3], prevede la ripartizione annuale tra gli Stati membri della quota fissata per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori; per la campagna 1999/2000, la ripartizione è effettuata in funzione della media dei quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo durante le campagne 1997/1998 e 1998/1999; a decorrere dalla campagna 2000/2001, essa si basa sulla media dei suddetti quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione;

(2) in Portogallo la campagna 1997/1998 è stata caratterizzata da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, che hanno provocato un calo anormale e considerevole della produzione; la ripartizione delle quote effettuata tenendo conto di questa produzione eccezionalmente bassa del Portogallo non rispecchierebbe il potenziale di produzione di questo Stato membro in considerazioni climatiche normali;

(3) è opportuno assegnare al Portogallo, in via eccezionale e unicamente per le due campagne di commercializzazione caratterizzate dal calo eccezionale della produzione di pomodori da trasformazione, cioè le campagne 1999/2000 e 2000/2001, un quantitativo supplementare di pomodori freschi destinati alla trasformazione in concentrato, al fine di compensare la perdita di quote dovuta alle condizioni anormali della campagna 1997/1998, senza peraltro ledere i produttori degli altri Stati membri; tale quantitativo supplementare deve essere fissato a 83 468 tonnellate per la campagna di commercializzazione 1999/2000, mentre per la campagna 2000/2001 deve essere calcolato sostituendo il quantitativo effettivamente trasformato nella campagna 1997/1998 con il quantitativo di 884 592 tonnellate inizialmente assegnato al Portogallo;

(4) il presente regolamento riguarda la campagna di commercializzazione 1999/2000; detta campagna è iniziata il 15 giugno 1999; il presente regolamento dovrebbe essere applicabile con effetto a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3, un quantitativo supplementare di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato è assegnato al Portogallo per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001. Detto quantitativo è pari:

— a 83 468 tonnellate per la campagna 1999/2000, e

— per la campagna 2000/2001, alla differenza tra il quantitativo calcolato conformemente al paragrafo 3 e quello calcolato sostituendo con 884 592 tonnellate il quantitativo di pomodori freschi utilizzato in Portogallo per la fabbricazione di concentrato nel corso della campagna 1997/1998.

Il volume di pomodori freschi di cui al paragrafo 1 e il quantitativo di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato di cui al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, sono maggiorati, per le due campagne anzidette, del quantitativo supplementare assegnato al Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 15 giugno 1999.

[1] Parere reso il 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere reso il 20 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ